

## I CONTENUTI DEL DECRETO CRESCITA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

In attuazione della delega fiscale di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23, il Governo ha adottato, in data 21 aprile 2015, uno schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese (di seguito, il “**decreto internazionalizzazione**”).

Nel prosieguo, si propone una sintesi e analisi critica dei contenuti essenziali di tale intervento (articolo per articolo), accompagnata da talune prime proposte di possibile modifica.

### Art. 1 - *Ruling* internazionale

- L’art. 1 del decreto internazionalizzazione contiene un apprezzabile tentativo di introdurre una novellata disciplina sistematica del *ruling* internazionale, realizzando, in tal senso, un *restyling* atteso da tempo.
  - La stessa collocazione della nuova disposizione (i.e., nel *corpus* del d.P.R. n. 600 del 1973, all’art. 31-*ter*) denota un’indubbia volontà di sistematizzazione, da giudicare favorevolmente, oltre che la conseguente applicabilità anche al comparto IRAP.
- Rispetto al vecchio regime (cfr. l’abrogato art. 8 del D.L. n. 269 del 2003) risulta ampliato l’ambito applicativo oggettivo dell’istituto (si pensi, ad esempio, all’innovativo riferimento alla determinazione dei valori in uscita/ingresso nel caso di trasferimento della sede).
  - Peraltro, le materie indicate dal “nuovo” art. 31-*ter* del d.P.R. n. 600 del 1973 non risultano esaustive dei contenuti della procedura in commento: la norma, infatti, indica testualmente l’elenco fornito quale contenuto “principale” – e non più esclusivo (come in passato) – degli accordi sottoscritti.
- Ulteriore novità è costituita dalla possibile estensione retroattiva della validità dell’accordo, sino al periodo d’imposta di originaria richiesta (cd. *roll back*), in linea con analoghe esperienze internazionali (e.g., Spagna o Giappone): tale scelta appare apprezzabile, in quanto potrebbe, in qualche modo, incentivare un’accelerazione dei tempi di conclusione della procedura.
  - L’iniziativa per il *roll back* spetta al contribuente ed è esercitabile tramite ravvedimento operoso/integrativa (senza sanzioni).
  - Tuttavia, le condizioni indicate dal legislatore per l’estensione retroattiva (“*qualora le condizioni di fatto o di diritto a base dell’accordo di cui al comma 1 ricorrano per uno o più periodi d’imposta precedenti alla stipula*”) risultano inevitabilmente ambigue e tali, dunque, da poter dar luogo a possibili contestazioni dell’Ufficio.
    - Del resto, la stessa attuale formulazione normativa non appare felice: l’utilizzo della congiunzione “o”, anziché “e”, appare un refuso, a meno di dover ritenere che - per l’estensione retroattiva - occorra, alternativamente, dimostrare l’omogeneità delle condizioni di fatto ovvero di quelle di diritto

(i.e., non di entrambe). Che si tratti di un refuso sembra confermato dalla circostanza che la relazione illustrativa utilizza, più correttamente, la congiunzione “e”.

- La nuova norma non affronta il tema dei tempi di conclusione (della procedura di *ruling*), ancora pericolosamente lasciati alla libertà delle parti e, principalmente, dell’Agenzia delle Entrate.
  - Si osservi, del resto, che, nella seconda edizione del Bollettino del *ruling* di *standard* internazionale, è stato stimato un tempo medio di sottoscrizione di un accordo (calcolato come distanza dalla data di presentazione dell’istanza), pari a circa sedici mesi (calcolato nel periodo di riferimento 2004-2012).
- La novella normativa avrebbe potuto rappresentare l’occasione anche per regolare, in maniera più puntuale, le conseguenze dell’avvio della procedura in commento:
  - nulla questio sulla prevista esclusione delle iniziative accertatrici per tutto il periodo di validità dell’accordo, quantomeno in relazione all’oggetto dell’accordo stesso.
  - nulla si dice, però, circa il periodo che va dalla presentazione dell’istanza fino alla sottoscrizione dell’accordo:
    - sarebbe auspicabile che - in tale lasso temporale - l’Amministrazione finanziaria si astenga da iniziative di verifica, nel rispetto dei principi di buona fede e leale collaborazione (che dovrebbero, notoriamente, informare i rapporti Fisco-contribuente, a maggior ragione nell’ambito della procedura in commento), magari stabilendo una specifica regola di “sospensione dei termini” per l’accertamento su questioni e annualità interessate da una procedura di *ruling* (che si riveli *ex post* non fruttuosamente conclusa).

## Art. 2. - Interpello su nuovi investimenti

- Il legislatore ha introdotto una “nuova” tipologia di interpello, destinata a soggetti che realizzino un investimento consistente (i.e., di valore non inferiore a euro 30.000.000, con significative ricadute sui livelli occupazionali).
  - La peculiarità dell’istanza sembra consistere nella possibilità di ottenere una risposta, contestualmente, con finalità di interpretazione “ordinaria”, “antielusiva” e “disapplicativa”.
  - L’istituto appare eccessivamente selettivo e non chiaro nella definizione del suo ambito applicativo:
    - se si tratta di conoscere “il trattamento fiscale del piano di investimento” sarebbe stato sufficiente l’attuale interpello “ordinario”;
    - se si tratta di valutarne la legittimità sotto il profilo dell’elusione/abuso del diritto, sarebbe bastato l’attuale interpello “anti-elusivo”.
- Si potrebbe sostenere che, anziché complicare il quadro esistente in materia di interpelli (i.e., introducendo una procedura aggiuntiva rispetto a quelle esistenti), sarebbe stato auspicabile partire da una razionalizzazione del sistema attuale.
  - Perché non cogliere l’occasione della delega per uniformare, il più possibile, tempi e modi delle varie tipologie di interpello già esistenti (ordinario, anti-elusivo, disapplicativo)? Perché non introdurre, in relazione ad esse, oneri di maggior rapidità nella risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate, come peraltro prescritto nella legge delega (art. 6)?

## Art. 3. - Dividendi e plusvalenze da partecipazioni *black list*

- Il legislatore ha modificato le disposizioni IRPEF (art. 47 del Tuir) in materia di dividendi di provenienza *black list*, per i quali non valga la “seconda esimente” ex art. 167, comma 5, lett. b), del Tuir (*i.e.*, tassati integralmente):
  - L’art. 3 del decreto internalizzazione fornisce una chiara definizione del concetto di “provenienza” dei dividendi, che si realizza in caso di:
    - partecipazione diretta (non necessariamente di controllo) in società *black list*;
    - partecipazione indiretta (non necessariamente di controllo), detenuta per il tramite di una o più società estere controllate localizzate in un Paese non *black list*;
  - Nel caso di disapplicazione della normativa CFC ex art. 167, comma 5, lett. a), del Tuir (“prima esimente”), viene introdotta la possibilità di fruire di un credito d’imposta per gli oneri impositivi assolti all’estero.
    - la norma mira ad eliminare un’anomalia del sistema vigente, il quale consente la possibilità di fruire del credito d’imposta nel caso di tassazione integrale per trasparenza (CFC), ma non anche nel caso di imposizione (sempre integrale) al momento della distribuzione (disapplicazione CFC basata sulla “prima esimente”).
  - La norma introduce un obbligo dichiarativo per gli utili provenienti da partecipazioni per le quali non sia stata ottenuta la disapplicazione CFC ai sensi dell’art. 167, comma 5, lett. b), del Tuir (*i.e.*, quelli da tassare integralmente), con conseguenze sanzionatorie in caso di mancata dichiarazione.
    - La sanzione prevista è del 10 per cento dei dividendi, con un minimo di 1.000 e un massimo di 30.000 euro.
  
- Il legislatore ha modificato le disposizioni IRPEF (art. 68 del Tuir) in materia di plusvalenze da cessione di partecipazioni *black list*, per le quali non valga la “seconda esimente” ex art. 167, comma 5, lett. b), del Tuir (*i.e.*, tassate integralmente).
  - Nel caso di disapplicazione della normativa CFC ex art. 167, comma 5, lett. a), del Tuir (“prima esimente”), viene introdotta la possibilità di fruire di un credito d’imposta per gli oneri impositivi assolti all’estero.
    - la norma mira ad eliminare un’anomalia del sistema vigente, il quale consente la possibilità di fruire del credito d’imposta nel caso di tassazione integrale per trasparenza (CFC), ma non anche nel caso di imposizione (sempre integrale) al momento della distribuzione (disapplicazione CFC basata sulla “prima esimente”).
  - La norma introduce un obbligo dichiarativo per le plusvalenze derivanti da partecipazioni per le quali non sia stata ottenuta la disapplicazione CFC ai sensi dell’art. 167, comma 5, lett. b), del Tuir (*i.e.*, quelli da tassare integralmente), con conseguenze sanzionatorie in caso di mancata dichiarazione.
    - La sanzione prevista è del 10 per cento dei dividendi, con un minimo di 1.000 e un massimo di 30.000 euro.
  
- Il legislatore ha modificato le disposizioni IRES (art. 89 del Tuir) in materia di dividendi di provenienza *black list*, per i quali non valga la “seconda esimente” ex art. 167, comma 5, lett. b), del Tuir (*i.e.*, tassati integralmente):
  - L’art. 3 del decreto internalizzazione fornisce una chiara definizione del concetto di “provenienza” dei dividendi, che si realizza in caso di:
    - partecipazione diretta (non necessariamente di controllo) in società *black list*;

- partecipazione indiretta (non necessariamente di controllo), detenuta per il tramite di una o più società estere controllate localizzate in un Paese non *black list*;
  - Nel caso di disapplicazione della normativa CFC ex art. 167, comma 5, lett. a), del Tuir (“prima esimente”), viene introdotta la possibilità di fruire di un credito d’imposta per gli oneri impositivi assolti all’estero.
    - la norma mira ad eliminare un’anomalia del sistema vigente, il quale consente la possibilità di fruire del credito d’imposta nel caso di tassazione integrale per trasparenza (CFC), ma non anche nel caso di imposizione (sempre integrale) al momento della distribuzione (disapplicazione CFC basata sulla “prima esimente”).
  - La norma introduce un obbligo dichiarativo per gli utili provenienti da partecipazioni per le quali non sia stata ottenuta la disapplicazione CFC ai sensi dell’art. 167, comma 5, lett. b), del Tuir (i.e., quelli da tassare integralmente), con conseguenze sanzionatorie in caso di mancata dichiarazione.
    - La sanzione prevista è del 10 per cento dei dividendi, con un minimo di 1.000 e un massimo di 30.000 euro.
- Il legislatore ha modificato le disposizioni IRES (artt. 86-87 del Tuir) in materia di plusvalenze da cessione di partecipazioni black list per le quali non valga la “seconda esimente” ex art. 167, comma 5, lett. b), del Tuir (i.e., tassate integralmente).
    - Nel caso di disapplicazione della normativa CFC ex art. 167, comma 5, lett. a), del Tuir (“prima esimente”), viene introdotta la possibilità di fruire di un credito d’imposta per gli oneri impositivi assolti all’estero.
      - la norma mira ad eliminare un’anomalia del sistema vigente, il quale consente la possibilità di fruire del credito d’imposta nel caso di tassazione integrale per trasparenza (CFC), ma non anche nel caso di imposizione (sempre integrale) al momento della distribuzione (disapplicazione CFC basata sulla “prima esimente”).
    - La norma introduce un obbligo dichiarativo per le plusvalenze derivanti da partecipazioni per le quali non sia stata ottenuta la disapplicazione CFC ai sensi dell’art. 167, comma 5, lett. b), del Tuir (i.e., quelli da tassare integralmente), con conseguenze sanzionatorie in caso di mancata dichiarazione.
      - La sanzione prevista è del 10 per cento dei dividendi, con un minimo di 1.000 e un massimo di 30.000 euro.

#### Art. 4. - Interessi passivi

- Il legislatore ha introdotto talune modifiche alla deduzione degli interessi passivi da parte di soggetti IRES, tra le quali:
  1. inclusione, nel calcolo del ROL, dei dividendi “relativi” a partecipazioni in società controllate non residenti (le quali non possono, pertanto, entrare nel consolidato fiscale);
 

e, nel contempo
  2. eliminazione della pregressa possibilità, da parte del soggetto consolidante, di compensare gli interessi passivi indeducibili trasferiti al Gruppo con il ROL di soggetti non residenti virtualmente partecipanti al Gruppo (cd. consolidato virtuale).
- Tale doppia modifica esprime un cambio di filosofia nel trattamento degli investimenti esteri ai fini della deduzione degli interessi passivi: non si considera più il ROL virtuale

estero, ma si computano – direttamente nel ROL domestico (*i.e.*, del soggetto IRES residente) - i dividendi delle controllate estere.

- Sembra che, in tal modo, il legislatore intenda favorire la distribuzione di dividendi di fonte estera (e, dunque, l'afflusso di capitali finanziari dall'estero in Italia), attraverso l'introduzione di un incentivo fiscale, in termini di maggiore deduzione degli interessi passivi della *holding* domestica; dividendi, questi, che risultano solo parzialmente imponibili nella maggior parte dei casi (*i.e.*, in caso di mancata provenienza *black list*).
- D'altro canto, però, potrebbe avere anche un effetto penalizzante per le società italiane con partecipazioni di controllo in società estere, laddove subordina la deduzione degli interessi all'effettiva distribuzione dei dividendi, non sempre possibile, ad esempio a causa di vincoli valutari.
  - Inoltre, l'importo dei dividendi (anche in caso di distribuzione integrale) è di regola inferiore al ROL della società controllata, tenuto pure conto che potrebbero esservi, all'estero, vincoli legali alla distribuzione stessa (si pensi agli obblighi previsti in Italia in relazione alla cd. riserva legale).
- La norma prevede pure la soppressione del regime di indeducibilità *tout court* previsto dall'art. 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995, relativo agli interessi su titoli obbligazionari emessi da società a ristretta base proprietaria.
- Infine, risolvendo una *vexata questio* (che ha, fin qui, ingenerato non poco contenzioso), è stata delimitata la portata applicativa delle disposizioni ex art. 1, comma 36, della Finanziaria 2008 alle sole "immobiliari di gestione", puntualmente definite dalla nuova norma.
  - In particolare, il decreto internazionalizzazione introduce due criteri cumulativi di definizione delle "immobiliari di gestione" particolarmente gravosi e non pienamente coerenti con quelli rilevanti ai fini PEX (art. 87, comma 1, lett. d), del Tuir):
    - capitale investito per la maggior parte in beni immobili diversi dai beni merci e da quelli strumentali;
    - canoni di locazione dei predetti immobili che costituiscono almeno i 2/3 del fatturato complessivo.
  - Inoltre, la disposizione in commento dovrebbe applicarsi dal periodo d'imposta in corso al momento dell'approvazione del decreto.
    - Tuttavia, vista la sua evidente portata interpretativa, meglio sarebbe stato prevederne una coerente applicazione retroattiva, anche per deflazionare un rilevante contenzioso esistente sul tema.

#### **Art. 5. – Costi *black list***

- Il legislatore ha introdotto una delimitazione alla deducibilità ai costi *black list* entro il limite del valore normale e, comunque, della loro effettiva esistenza.
  - Si tratta, invero, di limiti che appaiono già immanenti al sistema tributario (*e.g.*, principio di anti-economicità).
  - In ogni caso, la nuova impostazione appare condivisibile, in quanto elimina il difetto di proporzionalità derivante dalla vecchia regola di totale indeducibilità (la deducibilità è oggi ammessa entro il limite del valore normale).
- Per i costi che non rispettino il valore normale, è stata eliminata la pregressa causa di esclusione (prima esimente) costituita dalla dimostrazione che "le imprese estere svolgono prevalentemente attività commerciale effettiva".

- Tale scelta si spiega alla luce dell'introduzione del solo limite del valore normale: non avrebbe senso, infatti, derogare al criterio del valore normale a fronte della semplice dimostrazione che controparte esercita un'effettiva attività.
- Rimane in piedi la cd. "seconda esimente", la quale consente la deduzione integrale (*i.e.*, anche oltre il valore normale) del costo in presenza di "effettivo interesse economico".
  - Tale disposizione potrebbe apparire leggermente contraddittoria: se c'è "effettivo interesse economico" allora vuol dire che il costo corrisponde al valore normale (*rectius*: economico o di mercato) della prestazione.
  - Non sarebbe stato meglio eliminare entrambe le esimenti e limitarsi a prevedere il limite sistemico del valore normale?
- In relazione alla cessione di immobili e aziende, ai fini IRES e IRAP, il decreto internazionalizzazione ha previsto che, dal futuro, non sia possibile, per l'Amministrazione finanziaria, presumere un maggior valore di compravendita unicamente sulla base dei valori dichiarati ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipocatastali.

#### Art. 6. – Consolidato nazionale

- Le previsioni dell'art. 6 del decreto internazionalizzazione sono state introdotte sulla scorta della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, nella quale sono state considerate contrarie al diritto comunitario le disposizioni nazionali (come quelle del vigente art. 117 del Tuir), che limitano la possibilità per società estere (localizzate in un Paese *white list*) di esercitare l'opzione per il consolidato in qualità di consolidante, in assenza di una propria stabile organizzazione in Italia.
- In particolare, la norma (che dovrà ricevere attuazione con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia) elimina tale limite, prevedendo la possibilità, da parte di una controllante estera priva di *branch* italiana, di designare, quale consolidante (in sua vece) una controllata residente, con acquisizione – da parte di quest'ultima - dei relativi diritti, obblighi e oneri (sebbene con responsabilità sussidiaria della controllante estera designante).
  - La controllata designata non potrà però consolidare i risultati economici di proprie controllanti, sicché la scelta ricadrà su una controllata di primo livello, anche allo scopo di estendere il più possibile il perimetro di consolidamento.
  - In caso di interruzione, nel corso del triennio, della tassazione di Gruppo, le perdite sono ri-attribuite unicamente alle controllate consolidate (*i.e.*, non anche alla controllata designata come consolidante dal controllante estero).
  - Nel corso del triennio di opzione, è anche possibile - al venir meno della condizione di controllo nei confronti della società designata - mutare la designazione stessa a favore di altra controllata (o stabile organizzazione) italiana del controllante estero:
    - la subentrante assumerà tutti i diritti e gli obblighi con riferimento ai periodi d'imposta precedenti, in solido con la società precedentemente designata.
- Nel perimetro del consolidamento potranno anche rientrare stabili organizzazioni di soggetti non residenti, purché questi ultimi siano residenti in UE e presentino forma giuridica analoga a quella di cui al comma 1 dell'art. 120 del Tuir (*i.e.*, società di capitali).

#### Art. 7 – Stabili organizzazioni di soggetti non residenti

- L'art. 7 del decreto internazionalizzazione riscrive completamente le disposizioni in materia di stabili organizzazioni in Italia di società/enti non residenti, in particolare riscrivendo gli artt. 151, 152 e 153 del Tuir, nonché abrogando il vigente art. 154 del Tuir.
  - La norma prevede una razionalizzazione del sistema normativo in materia, in coerenza con gli orientamenti OCSE; in tal senso, essa prevede un auspicabile allineamento agli *standard* internazionali nella determinazione del reddito delle stabili organizzazioni.
- “Nuovo” art. 151 del Tuir (“Reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti”)
  - I redditi di società ed enti non residenti che si considerano prodotti in Italia *ex art. 23 del Tuir* sono tassati, in relazione alle singole categorie reddituali, secondo le ordinarie disposizioni del Titolo I.
    - **N.B.** Sono state spostate nel “nuovo” art. 151 anche le previsioni in materia di oneri deducibili e importi detraibili già previste dal “vecchio” art. 152.
  - In relazione ai soli redditi d'impresa prodotti tramite stabile organizzazione in Italia, si rinvia alla disciplina specifica del “nuovo” art. 152 del Tuir.
- “Nuovo” art. 152 del Tuir (“Reddito di società ed enti commerciali non residenti derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione”)
  - Viene eliminato il principio della “forza di attrazione della stabile organizzazione”, contrario agli orientamenti OCSE e vietato dall'art. 7 del relativo modello di convenzione:
    - il reddito della stabile organizzazione dovrà essere determinato unicamente sulla base degli utili e delle perdite riferibili a tale *branch*, determinato nel rispetto delle norme applicabili ai soggetti IRES in generale (Sezione I, Capo II, Titolo II del Tuir),
    - viene previsto l'obbligo di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da predisporre nel rispetto dei principi contabili applicabili a soggetti residenti con caratteristiche analoghe alla casa madre estera, salvo che quest'ultima abbia azioni quotate;
      - tale ultima esclusione è stata prevista per evitare l'eccessivo aggravio derivante dalla applicazione dei principi internazionali IAS-IFRS.
    - Nel “nuovo” art. 152 del Tuir, la definizione di stabile organizzazione è desunta dalla prassi OCSE, quale “functionally separate entity”.
    - Le operazioni poste in essere dalla *branch* italiana con la casa madre estera soggiacciono alle disposizioni in materia di *transfer pricing* (art. 110, comma 7, del Tuir).
- “Nuovo” art. 153 del Tuir (“Reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti”)
  - L'art. 153 del Tuir è stato riscritto in modo speculare al “nuovo” art. 151 del Tuir (relativo agli enti commerciali), anche assorbendo le vecchie disposizioni contenute nell'abrogato art. 154 del Tuir (*i.e.*, in materia di oneri deducibili e detrazioni).
- Art. 154 del Tuir: abrogato.

## Art. 8 - Disciplina CFC

- Con una previsione idonea a semplificare notevolmente sia gli adempimenti del contribuente, che i carichi di lavoro dell'Agenzia delle Entrate, è stata introdotta la facoltà, e non più l'obbligo, di presentare interpello per la disapplicazione della disciplina CFC *ex art.*

167, comma 5, del Tuir (i.e., in base alla prima o alla seconda esimente di cui al comma 5 cit.).

- In caso di mancato interpello, il contribuente potrà sempre fornire le proprie evidenze a seguito dell'avvio di un'attività di controllo e, in particolare, entro 90 giorni dall'invio di apposito avviso da parte dell'Amministrazione finanziaria (da notificare obbligatoriamente prima di procedere all'accertamento).
- La soluzione (facoltativa) prevista dal decreto internazionalizzazione avvicina la "nuova" disciplina CFC a quella dei costi *black list* ex art. 110, comma 11, del Tuir.
- Altra rilevante modifica attiene alla natura dell'interpello (facoltativo), sottoposto alle forme (e tempi) dell'interpello cd. "anti-elusivo", anziché - come in passato - alle regole del interpello cd. "ordinario".
  - Se, da un lato, la scelta appare più coerente con i contenuti stessi dell'istanza, dall'altro, essa finisce con l'introdurre una eccessiva dilatazione dei tempi di risposta (90 + 60 giorni vs 120 giorni); in tal senso, tale novità non appare pienamente apprezzabile.
- In ogni caso, salvo il caso di applicazione della disciplina CFC o di disapplicazione previo interpello, le partecipazioni di controllo dovranno, in futuro, essere indicate in dichiarazione, a pena di un'onerosa sanzione del 10 per cento del reddito del soggetto estero partecipato (con un minimo e un massimo, rispettivamente, di 1.000 e 50.000 euro).
  - La sanzione è applicata anche in caso di perdite.
- La norma in commento aggiorna, altresì, le modalità di determinazione dei redditi CFC, prevedendo l'applicazione generalizzata della disciplina del reddito d'impresa (salva l'inapplicabilità del regime opzionale di rateazione delle plusvalenze).
  - In particolare, tale modifica (del comma 6 dell'art. 167 del Tuir) avrebbe l'effetto di rendere applicabili alle CFC tutto quel complesso di norme estranee al Tuir, che negli anni hanno preteso di sostituire alla misurazione oggettiva del reddito strumenti di tipo presuntivo (e.g., disciplina delle società non operative e in perdita sistematica).
  - Ciò appare in contrasto con la finalità stessa della normativa CFC: anticipare la tassazione dei redditi delle controllate, dall'epoca della distribuzione al momento della loro produzione. Questa modifica potrebbe, invece, comportare una divergenza fra utile effettivo (e quindi distribuibile) e utile presunto, che si intende attrarre a tassazione in Italia.
- Infine, il decreto ha, meritevolmente, abrogato del tutto l'art. 168 del Tuir, relativo all'estensione della disciplina CFC anche al caso di società collegate.
  - Si trattava di ipotesi rara, nonché di difficile applicazione, meritevolmente eliminata dal decreto internazionalizzazione.
- Le nuove disposizioni fin qui commentate si applicheranno dal periodo d'imposta in corso al momento di approvazione del decreto internazionalizzazione.
  - Alle modifiche si attribuisce, così, effetto retroattivo, in contrasto non solo con i principi dello Statuto del contribuente, ma anche con quanto avvenuto in passato nella medesima materia (le precedenti modifiche alla disciplina CFC hanno, infatti, sempre avuto effetto dal periodo d'imposta successivo).

## Art. 9 - Spese di rappresentanza

- In materia di spese di rappresentanza, il decreto internazionalizzazione conferma la regola generale di deducibilità nei limiti della doppia condizione della inerenza e congruità (oltre che della competenza). Tuttavia, mentre con riferimento al primo requisito, il decreto in commento



conferma il pregresso rinvio normativo ad apposito decreto MEF (cfr. D.M. 19 novembre 2008), con riguardo al secondo requisito, il novellato art. 108, comma 2, del Tuir prevede limiti massimi “a scaglioni” direttamente codificati nella proposta di modifica della norma primaria.

- I limiti di congruità sono stati, peraltro, rivisti al rialzo rispetto alla pregressa indicazione del D.M. 19 novembre 2008, avvantaggiando soprattutto i soggetti medio-grandi (più di 50 milioni di euro di fatturato).
- I limiti potranno, in futuro, essere rivisti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- La norma non coglie l'occasione per affrontare la *vexata questio* dell'individuazione dei criteri di distinzione tra spese di pubblicità/propaganda e spese di rappresentanza, sulla quale è nota l'esistenza di posizioni non uniformi (anche nella giurisprudenza della Cassazione).

#### Art. 10 – Paesi *black list*

- Il decreto internazionalizzazione ha abrogato l'art. 168-*bis* del Tuir, sostituendo ogni riferimento a esso con quello alla lista di cui all'art. 167, comma 4, del Tuir.
  - La disposizione segna il definitivo abbandono dell'ipotesi, risalente al 2007, di individuare i regimi fiscali privilegiati tramite esclusione da una lista *white* (anziché mediante rinvio a una lista *black*).
  - Si tratta di un intervento razionale e condivisibile.
  - I commi 3 e 4 appaiono, però, censurabili sotto il profilo della tecnica legislativa: ci si attende che il legislatore sappia individuare e modificare i rinvii che “puntano” ad una norma soppressa.

#### Art. 11 – Trasferimento all'estero

- Con l'art. 11 del decreto internazionalizzazione, il regime (opzionale) di sospensione dell'*exit tax* (cd. *tax deferral*), applicabile al trasferimento di sede in altro Stato UE, si estenderà anche al trasferimento solo di una parte o della totalità degli attivi di una stabile organizzazione in Italia (di un soggetto non residente), verso altro Stato UE o SEE.
  - Si tratta della cristallizzazione nel testo legislativo di un orientamento interpretativo già emerso nell'ambito della giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia, 6 settembre 2012, causa c-38/10).
  - Si noti, però, come la norma in commento abbia esteso regime di *tax deferral* anche al caso di trasferimento di singoli attività (e non della totalità degli *asset* della *branch*), ma alla sola condizione che tali attività, trasferite all'estero, formino una vera e propria azienda (o un ramo d'azienda); tale scelta appare criticabile, in quanto:
    - nella giurisprudenza comunitaria pure richiamata nella relazione illustrativa al testo in commento (Corte di Giustizia, 6 settembre 2012, causa c-38/10) emerge unicamente, ai fini del *tax deferral*, che gli attivi trasferiti all'estero “*siano destinati al proseguimento dell'attività nello Stato estero*”;
    - una piena attuazione di tale ultimo indirizzo comunitario avrebbe richiesto di estendere il regime anche al trasferimento di singoli beni purché gli stessi siano, all'estero, inseriti in un diverso contesto produttivo;
      - la limitazione al caso di (rami d') azienda rischia, infatti, di tradursi in pericolose incertezze circa la configurabilità, nel caso concreto, di un

effettivo (ramo d') azienda, foriera di (non auspicabile) contenzioso tributario futuro.

- Inoltre, eliminando una palese anomalia del sistema vigente, è stata introdotta, nell'art. 179 del Tuir, una disposizione che estende il meccanismo del *tax deferral* anche al caso di trasferimento della sede intra-UE, che si realizzi per effetto di un'operazione straordinaria (fusione, scissione e conferimento intra-comunitario).
  - Si tratta di un intervento normativo atteso da tempo, in quanto costantemente auspicato dalla più avveduta dottrina e da Assonime (circolare n. 5 del 2014), anche allo scopo di uniformare maggiormente il trattamento fiscale delle fusioni domestiche (neutralità) e comunitarie (rinvio della tassazione), rendendo, così, il nostro sistema realmente rispondente al principio comunitario della libertà di stabilimento.
- Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta di entrata in funzione del decreto.
  - Tuttavia, come riconosciuto anche nella relazione illustrativa, le nuove norme hanno natura interpretativa e dovrebbero, pertanto, avere portata retroattiva.
- Le disposizioni in materia di *tax deferral* (comprese le modifiche anzi descritte) si applicano unicamente al caso di trasferimento di sede dall'Italia all'UE.
  - Tuttavia, per coerenza di trattamento con quanto previsto dal successivo art. 12 del decreto internazionalizzazione nel caso (speculare, ma opposto) di trasferimento dall'estero all'Italia, sarebbe auspicabile estendere tale regime a tutti gli spostamenti in Paesi *white list* (anche non-UE o non-SEE).

#### Art. 12 - Trasferimento in Italia

- Fortemente innovativa appare l'inserimento - nel *corpus* del Tuir (art. 166-bis) - di una specifica disposizione in base alla quale il trasferimento in Italia da un Paese *white list* comporta, per soggetti esercenti attività d'impresa commerciale, l'assunzione, ai fini fiscali, del valore normale delle attività e passività (determinato al momento del trasferimento stesso).
  - Nel caso di trasferimento da Paesi diversi, si considera, per le attività, il minore tra costo d'acquisto, valore di bilancio e valore normale e, per le passività, il maggiore di essi; resta salva la possibilità di condividere i valori d'ingresso nell'ambito di una procedura di *ruling* internazionale (vedi *supra*).
- La norma appare assai innovativa:
  - in assenza di previsioni espresse, nella prassi dell'Amministrazione finanziaria era, fin qui, emerso la possibilità di considerare il valore normale delle attività/passività, solo nel caso in cui le stesse fossero state assoggettate, nel Paese di origine, a tassazione (cd. *exit tax*);
  - la relazione di accompagnamento al decreto precisa che, invece, la "nuova" regola di acquisizione del valore normale delle attività/passività si applica anche nel caso di mancato pagamento dell'*exit tax* nel Paese d'origine.
- La soluzione adottata appare apprezzabile, oltre che nella prospettiva dell'incentivo allo spostamento in Italia, anche da un punto di vista della logica sistematica:
  - la pretesa di tassare plusvalori creatisi all'estero al momento del trasferimento in Italia (*i.e.*, di considerare il diverso criterio del costo storico), oltre che presumibilmente contraria ai principi comunitari (*i.e.*, principio di stabilimento), creerebbe una iniqua ripartizione del carico fiscale tra Paesi, oltre al rischio di doppia imposizione:
    - ciò, a prescindere dalla scelta dello Stato d'origine di tassare tale ricchezza al momento della fuoriuscita (*exit tax*) e dalle modalità di detta tassazione in uscita (*e.g.*, *tax deferral*);

- la soluzione appare anche rispettosa del principio sistematico, cui si uniforma il regime del reddito d'impresa, per cui vanno assoggettati ad imposizione tutti (e solo que)i valori creatisi in vigenza del predetto regime.
- Si segnala che, con affermazione francamente non chiara, la relazione illustrativa prevede che la nuova disciplina si applichi anche ai casi di “estero-vestizione”.
  - Vuol dire forse che, nel caso i verificatori, accertino l'estero-vestizione, debbono riconoscere, in sede di controllo/accertamento, il valore normale delle attività/passività della società estero-vestita? Se così fosse, si tratterebbe di una soluzione non condivisibile: in tal caso, infatti, per definizione stessa di estero-vestizione, la ricchezza si sarebbe formata *ab origine* in Italia (e qui andrebbe interamente tassata).
- Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta di entrata in funzione del decreto.
  - Tuttavia, le disposizioni in commento hanno portata palesemente interpretativa e dovrebbero, pertanto, avere applicazione retroattiva.

### Art. 13 – Perdite su crediti

- La norma modifica la vigente disciplina della rinuncia a crediti da parte dei soci: dal futuro, detta rinuncia configurerà un apporto alla società (solo) fino a concorrenza del valore fiscale del credito (cui il socio rinuncia) e, per l'eccedenza, darà luogo a una sopravvenienza attiva (tassata); ciò, a prescindere dal relativo trattamento contabile.
  - Pertanto, se il costo (del credito) fiscalmente riconosciuto in capo al socio coincide con il valore nominale nel bilancio della società, non emergerà alcun disallineamento tassabile, viceversa possibile qualora il primo risulti inferiore al secondo.
- Il costo del credito deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare dal socio alla società.
  - In mancanza di essa, sarà considerato un valore fiscale nullo, sicché l'intera rinuncia risulterà produttiva di sopravvenienze tassabili.
- Il valore dei titoli del socio (art. 94 del Tuir) sarà, esso stesso, aumentato solo fino a concorrenza del valore fiscale del credito rinunciato (*i.e.*, non anche per la rinuncia che costituisce sopravvenienza attiva).
- La stessa disciplina si applica anche al caso di conversione di crediti in partecipazione al capitale.
- Una speciale disciplina è, però, prevista con riguardo alla rinuncia (a crediti) che intervenga nell'ambito di procedure concorsuali (o analoghe procedure estere), per le quali il legislatore riformatore distingue due casi:
  - procedure di concordato fallimentare o concordato preventivo liquidatorio: la rinuncia a crediti è totalmente detassata;
  - procedure di risanamento (concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione del debito, piano di risanamento ex art. 67 L.F.): non si hanno sopravvenienze attive entro il limite delle perdite (pregresse e di periodo) ex art. 84 del Tuir (ma senza considerare il limite dell'80%) e degli interessi passivi e oneri assimilabili ex art. 96, comma 4.
- La norma innova anche la disciplina delle perdite su crediti con riguardo all'apertura di procedure concorsuali o piani di ristrutturazione del debito, aggiungendo le “procedure estere equivalenti” e l'ipotesi del piano di risanamento ex art. 67 L.F..
- Altra importante novità riguarda l'individuazione del momento di competenza per la deduzione di perdite su crediti di modesta entità e di quelle emergenti a seguito dell'apertura di procedure concorsuali.

- Lo scopo è quello di dare maggiore certezza giuridica in un contesto nel quale domina, da tempo, l'ambiguità interpretativa, complici le altalenanti pronunce della Cassazione e non chiare posizioni della stessa Amministrazione finanziaria.
- La norma in commento prevede che la deducibilità è ammessa anche in periodi d'imposta diversi dal *dies a quo* (avvio procedura concorsuale ovvero 6 mesi dalla scadenza per i crediti di modesta entità), nel rispetto dell'applicazione di corretti criteri bilancistici (principio di derivazione).
- La deduzione non è, però, ammessa in periodi d'imposta successivi a quelli in cui, secondo la corretta prassi contabile, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione (e.g., cessione credito a terzi, prescrizione, accordo a saldo e stralcio).

#### Art. 14 - *Branch exemption*

- La norma introduce (cfr. “nuovo” art. 168-ter del Tuir) il regime opzionale - già previsto in altri contesti OCSE - della esenzione da imposizione degli utili e delle perdite (da determinarsi in base all'art. 165 del Tuir e ai relativi chiarimenti OCSE) referite a stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti fiscalmente in Italia (*branch exemption*).
  - L'opzione deve, però, riguardare contestualmente tutte le stabili organizzazioni estere (opzione “totalitaria” o principio dell’“all in-all out”), deve essere esercitata immediatamente e ha efficacia limitatamente alle stabili organizzazioni localizzate in Paesi *white list* e alle *branch black* in presenza delle esimenti ex art. 167 del Tuir.
  - Per le *branch* diverse (*i.e.*, localizzate in Paesi *black list* e senza esimenti), vale la regola di tassazione per trasparenza secondo il regime CFC.
  - Nella sostanza, la disposizione in commento offre la possibilità di equiparare le stabili organizzazioni estere alle società controllate estere (incluso, nella sostanza, il regime CFC).
- La nuova norma introduce anche un regime transitorio (*i.e.*, per le stabili organizzazioni già esistenti), in particolare disciplinando la possibilità di recupero delle perdite pregresse dell'ultimo quinquennio (*recapture*) e, comunque, consentendo l'opzione entro il termine massimo del secondo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del decreto internazionalizzazione (con effetto dal periodo d'imposta successivo).
- Per evitare l'aggiramento anti-elusivo della predetta regola di *recapture* delle perdite sono anche previste specifiche regole per il caso di trasferimento infra-gruppo di una *branch*:
  - se l'acquirente ha esercitato l'opzione per la *branch exemption*, il regime di esenzione non trova applicazione fino a quando non sia stata riassorbita la “perdita netta” (somma algebrica di utili e perdite) della *branch* (dei cinque periodi d'imposta precedenti).
- L'introduzione del regime di *branch exemption* va valutata positivamente, in quanto evita il rischio di doppia imposizione (in Italia e all'estero), solo in parte risolto dal meccanismo del credito d'imposta (oggi previsto in via esclusiva).
  - La stabile organizzazione è interamente tassata all'estero, cosicché si favorisce l'internazionalizzazione delle imprese nazionali: esse sono poste nella possibilità di operare in altri Paesi con oneri fiscali analoghi a quelli dei *competitor* locali, migliorando, così, la loro competitività.
  - La formulazione della norma in commento lascia, però, emergere qualche perplessità, con riferimento, ad esempio, alla necessaria natura “immediata e irrevocabile” dell'opzione:
    - perché non prevedere l'irrevocabilità solo per un tempo determinato (e.g., 5 anni)?
    - o, in alternativa, perché non consentire, espressamente, nel caso di chiusura di tutte le proprie *branch* (e ri-apertura dopo un certo numero di anni), che

l'impresa residente possa scegliere di nuovo liberamente tra il regime della *branch exemption* e quello del credito d'imposta?

- perché non regolare espressamente il caso di fusioni/scissioni tra soggetti che abbiano immediatamente richiesto il regime di *branch exemption* e soggetti che non vi abbiamo aderito? Vale la scelta del soggetto incorporante? Cosa accade nel caso di fusione con costituzione di una nuova società o scissione?
- Si tratta, in tutti e tre i casi, di questioni che potrebbero essere affrontate nelle prossime fasi di approvazione del decreto.

### Art. 15 – Credito d'imposta estero

- La norma estende il credito d'imposta anche ai redditi diversi da quelli d'impresa (commerciale), eliminando l'attuale disparità di trattamento tra contribuenti (imprenditori e non).
  - Inoltre, si chiarisce – con soluzione apprezzabile, ma già contenuta nella circolare n. 9/E del 2015 – che il riporto dell'eccedenza di credito o di imposta spetta anche sui redditi d'impresa prodotti all'estero senza stabile organizzazione.
- D'altro canto, la disposizione in commento, nella misura in cui elimina il riferimento allo "*stesso Paese estero*" nel comma 6 dell'art. 165 del Tuir, sembra superare il meccanismo della cd. "*per country limitation*" (i.e., il calcolo separato del credito d'imposta per singolo Paese) in relazione alle eccedenze d'imposta, con previsione di portata senz'altro dirimpente.
  - Tuttavia, il riferimento a "*ciascun Paese*" permane nel precedente comma 3 in relazione al meccanismo della detrazione, creando, così, un'asimmetria tra quest'ultimo caso e quello del riporto delle eccedenze d'imposta, presumibilmente frutto di una "svista".
  - Si suggerisce, pertanto, di ripristinare il meccanismo della *per country limitation* per entrambe le fattispecie.
- Infine, con disposizione d'interpretazione autentica, è stato definitivamente chiarito che le imposte estere (per le quali è possibile fruire del credito in parola) sono sia quelle coperte da convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (cfr. elenco di cui all'art. 2 del modello OCSE), sia altri tributi o imposte estere sul reddito.
  - Si tratta di un intervento apprezzabile, anche se non strettamente indispensabile sul piano teorico.